

Alle banche di garanzia collettiva si applicano le seguenti disposizioni dell'art. 13 della legge confidi:

- il comma 29, recante norme di carattere generale in materia di forma giuridica, denominazione e operatività delle banche di garanzia collettiva;
- il comma 30, che dichiara applicabili, in quanto compatibili, talune disposizioni dello stesso art. 13 (commi da 5 a 11 e da 19 a 28) (2) e del TUB (articoli da 33 a 37);
- il comma 31, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di dettare disposizioni di attuazione della stessa legge, tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle banche di garanzia collettiva;
- i commi 5 e 6, concernenti l'uso di denominazioni riferite all'attività di garanzia collettiva dei fidi;
- il comma 7, che dichiara applicabile, in quanto compatibile, l'art. 145 del TUB (concernente la procedura sanzionatoria);
- i commi 8, 9, 10 e 11, nei quali sono individuate le categorie di soggetti che possono costituire il confidi ovvero parteciparvi, nonché di quelli che possono sostenerne l'attività senza essere consorziati o soci;
- i commi da 19 a 24, concernenti la devoluzione e la contribuzione ai Fondi di garanzia interconsortile o, in mancanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché il trattamento fiscale dei relativi contributi.

Le disposizioni del TUB richiamate dalla "legge confidi" riguardano i seguenti profili della disciplina delle banche di credito cooperativo:

- la forma giuridica, il valore nominale delle azioni e la nomina degli organi sociali (art. 33, commi 1, 3 e 4), fatto salvo quanto stabilito dal comma 10 dell'art. 13 della legge confidi;
- i soci (art. 34);
- l'esercizio del credito prevalentemente a favore dei soci (art. 35, comma 1) e la disciplina statutaria, sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia, delle attività, delle operazioni di impiego e di raccolta e della competenza territoriale (art. 35, comma 2);

(2) Il comma 28 è stato abrogato dall'art. 11, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modifiche dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; i commi 25, 26 e 27 sono stati abrogati dall'art. 1, comma 880, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

- le fusioni con banche di diversa natura (art. 36);
- la ripartizione degli utili (art. 37).

Tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle banche di garanzia collettiva, salvo quanto diversamente disposto dal presente provvedimento, alle medesime si applicano, oltre alla disciplina stabilita in via generale per le banche, le seguenti disposizioni previste per le banche di credito cooperativo dal Titolo VII, Capitolo 1, della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 (Istruzioni di Vigilanza per le banche):

- attività esercitabili (Sezione III, par. 3). Possono essere stipulati contratti derivati su crediti (3) solo se tali operazioni realizzano il trasferimento del rischio di credito relativo a soci della banca (4). Rimane in ogni caso esclusa la possibilità di assumere posizioni speculative nell'ambito di attività di negoziazione;
- partecipazioni detenibili (Sezione III, par. 4);
- deleghe in materia di erogazione del credito (Sezione IV);
- destinazione degli utili (sezione V) (5). Peraltro, in forza del combinato disposto dei commi 19 e 30 dell'articolo 13 della "legge Confidi", non si applica alle banche di garanzia collettiva l'obbligo di corrispondere ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione una quota degli utili annuali pari al 3%.

3. Denominazione

La denominazione sociale delle banche di garanzia collettiva contiene l'espressione "confidi", "garanzia collettiva dei fidi" o entrambe. Le banche diverse da quelle di garanzia collettiva non possono fare uso delle predette espressioni ovvero di altre parole o locuzioni idonee a

(3) Cfr. Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Titolo II, Capitolo 2, Parte prima, Sezione I, par. 3.

(4) In relazione all'eventuale operatività nel comparto dei derivati creditizi si richiamano le disposizioni della Banca d'Italia dell'aprile 2006 (G.U. n. 93 del 21.4.2006).

(5) Relativamente al trattamento a fini di vigilanza dei ristorni si fa riferimento a quanto previsto dal provvedimento della Banca d'Italia dell'aprile 2002, pubblicato nel Bollettino di vigilanza n. 4/2002, pag. 3 e ss.

trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi (6).

In relazione al carattere "locale" di tali banche (cfr. il par. 5. "Competenza territoriale"), esse adottano nella propria denominazione riferimenti utili a identificare la banca nelle specifiche aree di mercato in cui la stessa opera.

4. Forma giuridica e azioni

Le banche di garanzia collettiva adottano la forma giuridica di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

Il capitale sociale è formato da un numero variabile di azioni nominative; nello statuto è indicato il valore nominale di ciascuna azione che non può essere inferiore a 25 euro né superiore a 500 euro (7).

Le banche di garanzia collettiva non possono erogare prestiti e rilasciare garanzie su proprie azioni; a tali banche è inoltre vietato compensare le proprie azioni con eventuali debiti dei soci.

Lo statuto disciplina i limiti all'acquisto di azioni proprie in conformità con quanto previsto dal codice civile. A salvaguardia dell'integrità del patrimonio della banca, le azioni proprie detenute non devono eccedere il 10% del capitale sociale.

5. Competenza territoriale

Le banche di garanzia collettiva indicano nel proprio statuto la zona di competenza territoriale, entro la quale acquisiscono i soci, assumono rischi nei confronti della clientela e aprono o trasferiscono le succursali (8).

La zona di competenza territoriale ricomprende la provincia in cui la banca ha la sede legale e le province ad essa limitrofe.

(6) Art. 13, commi 5, 6 e 29, della legge confidi.

(7) Art. 33, comma 4 del TUB, così come modificato dall'art. 4, comma 2, lett. e), del d.lgs. 213/98.

(8) Le banche di garanzia collettiva non possono installare sportelli automatici A.T.M. fuori della zona di competenza territoriale. Non sono soggetti a limitazione territoriale i "Points of sale - P.O.S.".

"fondi monetari" (25) presso banche o altri intermediari finanziari a copertura delle "prime perdite" su un *pool* di finanziamenti erogati da questi ultimi alle imprese socie del confidi. Nella maggior parte dei casi, le convenzioni stipulate con i finanziatori prevedono che le perdite su crediti coperte dai confidi siano limitate all'ammontare dei fondi monetari. A copertura delle perdite fronteggiate dagli anzidetti fondi monetari sono spesso presenti, tra le passività dei confidi, specifici fondi vincolati, in genere alimentati da contributi pubblici.

Al riguardo, ai fini dell'inquadramento prudenziale di tale operatività, si richiamano le indicazioni dettate dalle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche in materia di: rischio di credito, metodo standardizzato; tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM); operazioni di cartolarizzazione.

In particolare, ove l'operazione presenti le seguenti caratteristiche:

- diverso grado di subordinazione del finanziatore e del confidi nelle perdite, in quanto il confidi sopporta le "prime perdite" sul *pool* di finanziamenti garantiti (operazioni "tranche" secondo la normativa sulle cartolarizzazioni); e
- presenza nella convenzione con il soggetto finanziatore di clausole che chiariscono in modo incontrovertibile che la garanzia fornita dal confidi è pari all'ammontare del fondo monetario,

il requisito patrimoniale della banca di garanzia collettiva a fronte del rischio creditizio delle attività garantite è pari all'ammontare degli anzidetti fondi monetari (al netto delle eventuali rettifiche di valore) (26). In tal caso, la banca non deve costituire un ulteriore requisito patrimoniale a fronte dell'esposizione verso l'intermediario per i fondi monetari ivi depositati.

I predetti fondi del passivo vincolati a copertura delle perdite a fronte della protezione del credito fornita dai confidi, ove rispettino i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa sulle tecniche di attenuazione del

(25) Depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie; cfr. art. 13, comma 3, della legge confidi.

(26) Cfr. Titolo II, Capitolo 2, Parte seconda, Sezione II, par. 3 delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, in materia di cartolarizzazioni sintetiche, cui la fattispecie in esame è riconducibile.

rischio (27), possono essere trattati dalla banca di garanzia collettiva come un deposito in contanti a protezione delle esposizioni derivanti dalle anzidette garanzie costituite mediante fondi monetari (28).

Infine, per i profili di concentrazione dei rischi (29), l'operazione in parola comporta per la banca di garanzia collettiva:

- un'esposizione nei confronti di ciascuno dei debitori del portafoglio di attività oggetto di garanzia, per un importo pari al minore tra l'esposizione garantita di ciascun debitore e l'ammontare complessivo dei fondi monetari; e
- un'esposizione nei confronti della banca presso la quale i fondi monetari sono depositati, per un ammontare pari ai fondi stessi.

11. Costituzione di banche di garanzia collettiva e trasformazione di Confidi in banche

Salvo quanto diversamente previsto nelle presenti disposizioni, alla costituzione di banche di garanzia collettiva si applicano le istruzioni di vigilanza in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria (30).

Il capitale minimo iniziale richiesto per la costituzione di una banca di garanzia collettiva è pari a due milioni di euro e deve essere rappresentato unicamente da capitale sociale interamente versato e da riserve pienamente disponibili (ad es. riserva legale, riserva per sovrapprezzo azioni).

(27) Cfr. Titolo II, Capitolo 2, Parte prima, Sezione II e Sezione III, sottosezione 1, delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche.

(28) Detti fondi non possono essere computati nel patrimonio di vigilanza dei confidi, in quanto non fronteggiano tutte le perdite connesse all'attività d'impresa ma soltanto quelle derivanti dalla prestazione di garanzie su determinati portafogli di attività.

(29) Cfr. Titolo V, Capitolo 1, delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche.

(30) Cfr. Titolo I, Capitolo 1, della Circ. n. 229 del 21.4.1999; per quanto concerne, in particolare, la procedura relativa all'autorizzazione per le società già esistenti si fa rinvio alla sezione VII del richiamato capitolo.

Ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza si applicano le disposizioni dettate in via generale per le banche (31).

Ove nel passivo dei confidi che intendono trasformarsi in banche di garanzia collettiva siano presenti poste non specificamente riconducibili alle categorie individuate dalle richiamate disposizioni, la Banca d'Italia ne valuta la computabilità nel patrimonio di vigilanza, sulla base dei criteri generali di seguito indicati (32), che tengono conto delle disposizioni di carattere internazionale relative ai fondi propri delle banche (33).

Le valutazioni della Banca d'Italia attengono, in particolare, alle seguenti caratteristiche delle risorse raccolte:

- grado di subordinazione rispetto agli altri creditori in caso di liquidazione della banca;
- piena disponibilità da parte della banca, in modo da poter essere utilizzate senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali;
- stabilità nel tempo. Nella valutazione di tale requisito si fa riferimento ai limiti minimi di durata stabiliti per la computabilità nel patrimonio di vigilanza degli strumenti innovativi di capitale, degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate (34).

In deroga a quanto stabilito in materia di competenza territoriale, per i confidi costituiti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, la zona di competenza territoriale si estende anche alle province ove essi avevano aperto unità locali alla data del 31.12.2006, secondo le risultanze del registro delle imprese.

(31) Cfr. Titolo I, Capitolo 2, delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche.

(32) Cfr. Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche.

(33) Direttiva 2006/48/CE, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio; direttiva 2006/49/CE, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi; Accordo internazionale denominato "Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione", pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006.

(34) Cfr. Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, parr. 3 e 4, delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche.

12. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi specificamente previsti dalle presenti disposizioni:

- *autorizzazione a estendere la zona di competenza territoriale alle province rientranti nella zona di competenza delle banche di garanzia collettiva partecipanti a una operazione di concentrazione (par. 5): Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi;*
- *autorizzazione, per periodi determinati, ad una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci (par. 8): Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi.*

**IL GOVERNATORE
M. DRAGHI**